

Il risarcimento del danno tanatologico alla luce del diritto dell'Unione europea (*)

La tipologia e la quantificazione dei danni risarcibili alle persone, causati da un fatto illecito, varia grandemente in ragione della legge applicabile, con la conseguenza che la vittima o gli eredi della stessa potranno avere un grandissimo ristoro se l'illecito avviene in un determinato Stato, ovvero un minore ristoro se avviene in un altro Stato membro. Questa diversità è molto evidente, e in questo contesto è noto che l'Italia rappresenta un picco di risarcimenti per certi profili molto elevato.

Lo stesso vale per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, perché noi abbiamo una disciplina europea che incide sul momento assicurativo ma non su quello della responsabilità. I principi di responsabilità relativi alla circolazione dei veicoli sono nazionali; ci sono delle somiglianze più o meno accentuate tra i sistemi, ma non è questo di cui le direttive si occupano. Le direttive comunitarie si occupano esclusivamente della assicurazione della RCA. Non è un caso che questa diversità sia stata criticata dal Final Report della Commissione di esperti europei che, il 27 ottobre 2014, ha sottolineato che le forti differenze nella legislazione sul danno alla persona e soprattutto l'estrema variabilità e imprevedibilità dei criteri di attribuzione del risarcimento per il danno alla persona in sede giurisprudenziale che c'è tra gli Stati membri – anche talvolta tra i Tribunali di uno stesso Stato – determinano gravi ostacoli alla libera circolazione delle assicurazioni nella responsabilità civile. Infatti, se cambiano le regole sottostanti, è chiaro che il contratto assicurativo soffre di questa variabilità ed incertezza. Quindi dobbiamo partire da questo dato, indubbiamente negativo.

Ora, se guardiamo appunto le direttive assicurative, noi troviamo già nella "matrice" di tutte queste direttive, ossia la direttiva n. 72/1/66/ CEE del 24 aprile 1972 il principio che ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli sia coperta da un'assicurazione. Quindi noi troviamo nelle direttive – e questo viene ribadito da ultimo nell'attuale direttiva fonamen-

(*) A cura di Marco Frigessi di Rattalma, Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea – Università di Brescia, Avvocato del Foro di Milano.

tale sull'assicurazione RC auto, ossia la 103 del 2009 – il principio fondamentale che ogni Stato membro ha un obbligo di risultato, cioè far quello che vi sia una copertura di questa responsabilità.

Devo, però, precisare che, in realtà, qualche volta si è un po' frainteso. La direttiva non impone l'obbligo bilaterale come lo conosciamo noi nel diritto italiano. Per esempio, una sanzione penale, come nel Regno Unito, in caso di mancata stipula del contratto costituisce esatto adempimento della direttiva. L'obbligo bilaterale come l'abbiamo noi, non è imposto dalla direttiva; tanto è vero che questo è stato chiarito anche nella famosa sentenza della Corte di Giustizia del 28 aprile del 2009 in causa 518/06.

Questi punti sono stati ultimamente ben chiariti nella sentenza della Corte di Giustizia nel caso Petillo contro Unipol del 23 gennaio 2014 in causa 371/12.

Questo caso Petillo è famoso perché il Tribunale di Tivoli ha posto il problema se l'articolo 139 del codice delle assicurazioni che contiene delle limitazioni al risarcimento del danno nel caso delle cosiddette microlesioni, fosse o meno compatibile con il diritto europeo. Il Tribunale di Tivoli ha chiesto alla Corte di chiarire se la limitazione del risarcimento del danno biologico nei sinistri di lieve entità dall'1 al 9%, rispettasse o meno il diritto europeo.

La Corte europea ci ha risposto che non sussiste una violazione del diritto europeo.

Si chiarisce, in questa sentenza, che le direttive non mirano ad avvicinare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, in quanto questi ultimi restano, in linea di principio, liberi di stabilire quali siano i danni risarcibili e in che misura debbano essere risarciti, come anche la portata del risarcimento e le persone aventi diritto al risarcimento. Questo è poi ulteriormente chiarito nella sentenza dove si afferma che l'obbligo di copertura assicurativa imposto dalle direttive è distinto dalla portata del risarcimento a titolo di responsabilità civile. Il primo è garantito dalla normativa europea mentre la portata del risarcimento è disciplinata dal diritto italiano.

Alla luce di quanto si è detto, è evidente che, in linea di principio, il diritto europeo non si interessa della risarcibilità o meno del danno tanatologico, ossia del tema della risarcibilità *iure hereditatis* del danno derivante da perdita della vita verificatosi immediatamente dopo le lesioni riportate in un incidente stradale; quindi la questione è di pura competenza del diritto italiano, tedesco, francese, a seconda di quale sia la legge applicabile alla fattispecie secondo il Regolamento Roma II.

Nel caso dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni, la Corte ha ritenuto che così non fosse: la Corte europea, ed è un caso interessante, è scesa proprio a valutare i valori risarcibili in base al suddetto articolo, li ha posti a confronto con le tabelle milanesi e ha affermato che questo risarcimento le sembra del tutto congruo.

L'articolo nevole per funzione stiziosa euro bile, in qu stenibilità

A quest la risarcib sentenza r termini un del sinistro

Mi sem ne giuridic lesiva o sp lineato ne preveda u l'ordiname ne Europe za degli or to a livello che amme sette Paesi o irragioni

Quindi, nale n. 23: te di Giust zionale ne do che app iene un u te fini, sof saggio nel dice: "però chiama Co gule risarc di compati se struttur bile non pu ggio che ti

Qui si quindi, il queste ind del buon s

L'articolo 139 del codice delle assicurazioni è proporzionato e ragionevole per garantire la sostenibilità del sistema assicurativo e in fondo la funzione stessa della assicurazione RCA. È lecito, afferma la Corte di Giustizia europea, introdurre quindi dei limiti ragionevoli *al quantum* risarcibile, in quanto questo risponde alle superiori esigenze di garantire la sostenibilità economica del sistema dell'assicurazione della RCA.

A questo punto, ritengo non si possa sostenere che la negazione della risarcibilità del danno tanatologico operato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15350 del 2015 e invece affermato dalla sentenza Scarano, determini una privazione eccessiva o sproporzionata del diritto delle vittime del sinistro al risarcimento dei danni.

Mi sembra che non si possa sostenere seriamente che questa costruzione giuridica, di cui ha ben parlato il dottor Gattari, possa essere ritenuta lesiva o sproporzionata; e in questo senso, è un dato significativo – sottolineato nella sentenza delle Sezioni Unite – che l'unico ordinamento che preveda un danno simile a quello configurato nella sentenza Scarano, è l'ordinamento portoghese. Ora, non esiste una regola del diritto dell'Unione Europea tale per cui, se non è ammesso dalla stragrande maggioranza degli ordinamenti degli Stati membri, esso non può essere riconosciuto a livello dell'Unione: tuttavia, il fatto che vi sia un unico ordinamento che ammette questa figura specifica di danno, e non tutti gli altri ventisette Paesi – ormai anche l'Italia – fa pensare che non sia sproporzionato o irragionevole escludere che sia risarcibile.

Quindi, in sostanza, quello che afferma la sentenza Corte Costituzionale n. 235, è in linea con quello che ci dice la sentenza Petillo della Corte di Giustizia ed è in linea con quello che affermava già la Corte Costituzionale nella sentenza n. 132 del 1985. Avviandomi alla conclusione, io vedo che appunto la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 15350/2015 contiene un ulteriore passaggio: dopo i ragionamenti civilistici estremamente fini, sofisticati, e con ampie aperture di carattere filosofico, c'è un passaggio nella sentenza che si pone in continuità con la giurisprudenza che dice: *“peraltro è noto che, secondo la giurisprudenza costituzionale – e si richiama Corte Cost. n. 132/1985, n. 369/1996, ecc. – il principio della integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale, ed è quindi compatibile con l'esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere in una perdita che richiede l'esistenza di un soggetto che tale perdita subisce”*.

Qui si richiama proprio il principio della sostenibilità del sistema; quindi, il ragionamento civilistico che abbiamo visto deve tenere conto di queste indicazioni di analisi economica del diritto o, più semplicemente, del buon senso.